

SCHEDA PRODOTTO
“AZIONI ORDINARIE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.”

Il presente documento è redatto al fine di riassumere le principali caratteristiche e i principali rischi delle Azioni ordinarie emesse dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. (le “Azioni”). Il documento contiene le informazioni sintetiche ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario, utili all’investitore per effettuare scelte consapevoli di investimento. Esso non costituisce in alcun modo un’offerta al pubblico o una sollecitazione a effettuare operazioni in Azioni, né una raccomandazione all’acquisto o alla vendita delle stesse.

Tutti i dati riportati nel presente documento sono aggiornati al **02/05/2019**

DATI EMITTENTE

Emittente	Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni (la “Banca”) www.bppb.it
Tipo Emittente e settore di attività	Emittente titoli diffusi/Sistema Bancario
Dati Patrimoniali	Aggiornati al 31/12/2018 Capitale Sociale: € 152.862.588
Ultimo Bilancio di Esercizio approvato	31/12/2018
Società di Revisione	KPMG S.p.A.

DATI STRUMENTI FINANZIARI

Tipologia titolo	Azione ordinaria
Descrizione	Le Azioni sono ordinarie , nominative e indivisibili, liberamente trasferibili, del valore nominale unitario di Euro 2,58 e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. La qualità di Socio si acquista dopo l’iscrizione nel libro soci, adempiute le relative formalità. Nessuno può essere titolare direttamente o indirettamente di Azioni per un valore nominale eccedente il limite stabilito per legge. La Banca appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all’intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all’iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse azioni fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici, attraverso interventi di carattere sociale e culturale.
Codice Isin	IT0001069860

Grado di Liquidità	Titolo illiquido
Complessità	Medio-bassa (Classe 2)
Rating	Assente
Indicatore sintetico di rischio (ISR)	Alto
Orizzonte temporale dell'investimento	Lungo termine
Prezzo delle Azioni	A fronte della richiesta di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. ("Hi-Mtf"), segmento Order Driven (il "Mercato Hi-Mtf OD"), il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha fissato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del mercato Hi-Mtf pubblicato sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com), il prezzo di avvio delle negoziazioni in misura pari ad Euro 4,30, confermato dal parere rilasciato da un esperto indipendente e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Il prezzo di avvio delle negoziazioni coincide, all'avvio delle negoziazioni con il "prezzo di riferimento", che viene in seguito ricalcolato secondo le regole riportate nel Regolamento del mercato. Il prezzo al quale avvengono gli scambi di Azioni sul Mercato Hi-Mtf OD è pari al prezzo d'asta, pubblicato nella Sezione Informativa del Mercato OD e sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com).
Quotazione/Negoziazione	I titoli in oggetto sono negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf segmento Order Driven azionario, organizzato e gestito dalla società Hi-Mtf Sim S.p.A. Le regole di funzionamento del Mercato Hi-Mtf OD, nonché le modalità e le condizioni di svolgimento delle negoziazioni sullo stesso, sono contenute nel Regolamento del Mercato Hi-Mtf OD di volta in volta vigente, disponibile sul sito internet di Hi-Mtf all'indirizzo www.himtf.com . Le negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf OD del segmento relativo alle azioni si svolgono in una "fase d'asta", con periodicità settimanale, secondo il calendario di negoziazione pubblicato sul sito www.himtf.com . Le negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf OD – "segmento azionario" avvengono al loro prezzo unitario. La conclusione dei contratti avviene, per le quantità di Azioni disponibili, rispettando la priorità determinata dal prezzo (in ordine decrescente se di acquisto o crescente se di vendita) e dal tempo (a parità di prezzo viene seguito il criterio temporale determinato da data e orario di immissione).
Modalità di smobilizzo	La Banca non assume alcun impegno a riacquistare le Azioni. La Banca presta, con riferimento alle Azioni, il servizio di ricezione e trasmissione ordini di cui all'art. 1, comma 5-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Il titolare di Azioni che intenda offrire in vendita una parte o la totalità delle azioni possedute, deve impartire all'intermediario presso il quale detiene tali azioni, una disposizione di vendita destinata al sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF OD segmento azionario. Gli ordini di vendita impartiti dai clienti della Banca, titolari di un dossier titoli, per il tramite delle Filiali, in qualsiasi giornata lavorativa, nei normali orari di apertura al pubblico, vengono trasmessi a Banca Akros S.p.A., in qualità di aderente diretto al Mercato Hi-Mtf OD (intermediario terzo ed indipendente), che, a sua volta, li immette sul Mercato Hi-Mtf OD per l'esecuzione. Sono previste le seguenti fasi, con i relativi orari: 1) Fase di inserimento ordini: dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 17,30; venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,45. 2) Fase di asta settimanale: venerdì dalle ore 11,46 alle ore 12,00.

Nel caso in cui la giornata di asta settimanale coincida con una festività prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d'asta viene anticipata al giorno lavorativo precedente.

Gli ordini possono essere immessi solo "a prezzo limitato" (non sono previsti ordini "al meglio", ossia senza l'indicazione di prezzo), entro un "limite massimo di variazione" rispetto al prezzo di riferimento.

Possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

1-"valido solo asta": l'ordine può essere inserito solo il giorno d'asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta;

2-"valido sino a data": l'ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte del cliente.

L'Ordine immesso con modalità "valido sino a data" dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta, che non potrà comunque essere successivo a 60 giorni calcolati a partire dalla data di inserimento dell'ordine.

Gli ordini che non rispettano i predetti requisiti vengono automaticamente rifiutati dal mercato. Gli ordini conferiti mantengono la priorità temporale e non sono modificabili, ma unicamente revocabili, fino all'orario di chiusura del mercato OD.

Funzionamento del mercato: limiti e soglie di significatività. La normale operatività si svolge nel "periodo di osservazione", della durata di 12 mesi, all'interno del quale si misura la consistenza degli scambi per la determinazione del "prezzo di riferimento". Tale periodo è suddiviso in 6 "periodi intermedi di osservazione" della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi per determinare un eventuale allargamento dei limiti di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

Gli ordini di acquisto/vendita devono essere inseriti rispettando determinati limiti di prezzo, intesi come limiti massimi di variazione del prezzo rispetto al "prezzo di riferimento", definiti dall'Emittente all'interno di un intervallo prestabilito dal mercato (+/-8%).

Detti limiti di inserimento degli ordini possono variare in aumento (di +/- 4%), nell'ipotesi in cui al termine di ciascun "periodo intermedio di osservazione", che ha durata bimestrale, non venga raggiunta la "soglia minima", che costituisce un controvalore di scambi minimo definito dall'Emittente all'avvio delle negoziazioni, all'interno di un intervallo prestabilito dal mercato (compreso tra 0,1% e 0,3% della capitalizzazione).

Il "prezzo di riferimento" (all'avvio delle negoziazioni definito dall'Emittente) rimane invariato sino a quando le Azioni scambiate non supereranno la "soglia di riferimento", che costituisce un controvalore di scambi misurato, in occasione di ogni asta, in modo cumulato all'interno dell'intero "periodo di osservazione", di durata annuale. La soglia di riferimento viene definita dall'Emittente all'interno di un intervallo prestabilito dal mercato (compreso tra 1% e 3% della capitalizzazione).

Al raggiungimento della predetta soglia, il prezzo di riferimento viene rideterminato come media dei prezzi, ponderati per i volumi, di tutte le aste tenutesi dall'inizio del periodo fino a quel momento.

Il "prezzo di riferimento", inoltre, viene ricalcolato anche nell'ipotesi in cui al termine dell'intero periodo di osservazione non sia stata raggiunta la soglia di riferimento ma sia stata raggiunta la "soglia di liquidità", pari alla somma delle 6 soglie minime stabilite per ciascun periodo intermedio di osservazione. In tal caso, il prezzo di riferimento viene ricalcolato, al termine dell'intero periodo di osservazione, come media dei prezzi, ponderati per i volumi, delle aste tenutesi dall'inizio del periodo di osservazione.

Il prezzo di riferimento cambia anche nell'ipotesi in cui, al termine dell'intero periodo di osservazione, non sia stata raggiunta anche la soglia di liquidità. In tal caso, l'Emittente è tenuto a comunicare un nuovo prezzo di riferimento e comincia un "periodo di controllo" della durata di sei mesi, suddiviso in tre "periodi intermedi di controllo", ciascuno della durata di due mesi. I limiti di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo vengono inizialmente fissati ad un livello percentuale pari a quello valido nell'ultima asta e la soglia minima, la soglia di riferimento e la soglia di liquidità vengono poste pari alla metà di quelle

	<p>valide nell'ultima asta. Qualora al termine del primo periodo intermedio di controllo non fosse raggiunta la soglia minima i predetti limiti verranno raddoppiati. Il raddoppio dei limiti sarà ripetuto al termine dei successivi periodi intermedi di controllo sino a che non venga raggiunta la soglia minima.</p>
Presumibile valore di smobilizzo	<p>Il presumibile valore di smobilizzo corrisponde al Prezzo d'asta determinatosi di volta in volta in sede di esecuzione dell'asta settimanale.</p>
Descrizione sintetica dei principali Fattori di Rischio dello Strumento Finanziario	<p>Si riportano di seguito i principali fattori di rischio relativi alle Azioni.</p> <p>La sottoscrizione delle Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell'Emittente, dipende essenzialmente dalla consistenza del patrimonio della Banca e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di sottoscrizione; - in caso di indebolimento della consistenza patrimoniale della Banca e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative, anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione. <p>Rischio relativi all'assenza di rating dell'Emittente e delle azioni</p> <p>L'Emittente non ha richiesto né in altro modo ricevuto alcuna attribuzione di rating da parte di soggetti specializzati.</p> <p>Rischio di liquidità connesso alle Azioni</p> <p>Il rischio di illiquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Azioni ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di sottoscrizione o di acquisto delle stesse.</p> <p>Gli investitori devono considerare che la negoziazione delle Azioni sul mercato Hi-MTF non costituisce condizione sufficiente a garantire la liquidità delle Azioni. Tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilità, a prescindere dall'Emittente o dal quantitativo delle Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.</p> <p>Si segnala inoltre che l'Emittente non assume alcun obbligo di riacquistare le Azioni. Di conseguenza, potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento con potenziali effetti negativi sul prezzo al quale tali strumenti finanziari possono essere alienati. Gli investitori devono, pertanto, considerare che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita o potrebbero trovarsi nella difficoltà di vendere le medesime Azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o prezzi in linea con le proprie aspettative e, conseguentemente, essere nella condizioni di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. Inoltre, eventuali cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'Emittente o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del settore in cui la Banca opera, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie relative all'Emittente, potrebbero generare significative fluttuazioni del prezzo delle Azioni. Infine, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati instabile. Tali fluttuazioni hanno inciso, e potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni, indipendentemente dai reali valori patrimoniali economici e finanziari che sarà in grado di realizzare la Banca.</p>

Rischio di Bail-in

Con i Decreti Legislativi n. 180 e n.181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso l'Emittente, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000,00 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della Legge n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di

	<p>recepimento quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. <p>Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.</p> <p>Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n.806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.</p> <p>Rischio relativo all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9: il 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale del principio contabile IFRS 9 Strumenti Finanziari che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2018, il principio contabile IAS IFRS 39, relativo alla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. L'IFRS 9 introduce importanti novità per quanto riguarda le aree di "classificazione e misurazione" degli strumenti finanziari, dell'"impairment" e dell'"hedge accounting". Il nuovo principio, omologato dalla Commissione Europea in data 22 novembre 2016 tramite iscrizione in Gazzetta Ufficiale (Regolamento UE 2016/2067 della Commissione), si applica a partire dal 1° gennaio 2018 pur consentendone, alternativamente, un'applicazione anticipata. L'adozione del principio contabile IFRS 9 potrebbe, in ragione del modificato criterio di valutazione delle attività e passività finanziarie, comportare impatti sul valore di bilancio delle medesime.</p> <p>Rischio connesso al rimborso delle azioni oggetto di recesso</p> <p>Con riferimento al rimborso delle azioni oggetto di recesso, l'art.1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93, "TUB") in materia di banche popolari e, in particolare, all'art. 28 TUB è stato introdotto il comma 2-ter che recita testualmente "Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge laddove ciò sia necessario ad assicurare la compatibilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi".</p>
--	---